



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

2012/0366(COD)

19.6.2013

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Relatore per parere: Metin Kazak

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. ***Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti*** per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco.

Emendamento

(13) Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. ***Rendere obbligatorio elencare gli ingredienti pericolosi o potenzialmente pericolosi darà garanzia di maggiore trasparenza per la popolazione per quanto riguarda gli effetti nocivi e la composizione dei prodotti del tabacco, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco, e soddisferà gli obblighi internazionale dell'Unione contenuti nei trattati dell'OMC, le disposizioni in materia di ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e gli accordi sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs).***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I prodotti del tabacco (compresi i

Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i

prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma *caratterizzante* diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. *In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano).*

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 22

prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma *dominante* diverso da quello del tabacco *o aromi tradizionali come il mentolo*, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente.

Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo *diverso dal tabacco da fiuto*, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

Testo della Commissione

(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. ***I dati rivelano anche che*** le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci.

Emendamento

(22) Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. ***È essenziale effettuare preventivamente uno studio indipendente che consenta di valutare se*** le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni siano più efficaci delle mere avvertenze testuali. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale", "biologico", "***senza additivi***", "***senza aromi***", "***slim***", e l'apposizione di ***nomi, immagini ed elementi figurativi o***

Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco, compreso il meccanismo di apertura. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come "a basso tenore di catrame" "ultra-light", "light", "mild", "naturale" o "biologico". ***Qualora la confezione trasmetta*** l'impressione ***ingannevole*** che ***le sigarette*** siano meno

altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette "slim" sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato.

nocive, le avvertenze relative alla salute devono essere adeguate di conseguenza. La Commissione è invitata a realizzare con urgenza uno studio scientifico sull'effettiva influenza di tali prodotti sul consumo di tabacco.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti.

Emendamento

(26) Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie *e degli eventuali imballaggi esterni* dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, *combattere il traffico illecito di tabacco e prodotti del tabacco, soprattutto lungo le frontiere esterne dell'Unione ma anche in provenienza da paesi terzi*, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente

direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza, **nel quadro dell'autenticazione unitaria**, che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti. **L'UE e gli Stati membri devono adottare e rafforzare le opportune misure per combattere il contrabbando e la contraffazione, migliorando i controlli della catena di fornitura del prodotto e imponendo sanzioni alle organizzazioni criminali.**

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. ***Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione.*** Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva

Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere ***e via internet di prodotti del tabacco e la distribuzione gratuita promozionale o a prezzi scontati di prodotti del tabacco*** facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva ***e andrebbero quindi vietate, in linea con gli orientamenti di attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC) di cui l'UE è firmataria.*** Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e *il* loro consumo *deve* essere *limitato*. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco *di nuova generazione*. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e *la* loro *vendita e* consumo *devono* essere *limitati, in particolare mediante l'educazione e la prevenzione del tabagismo*. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei *nuovi* prodotti del tabacco, *le loro modalità di produzione e i loro canali di vendita*. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti

Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti

– sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva.

– sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri **e devono essere coerenti con gli obblighi internazionali che derivano dall'OMC**. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva.

Motivazione

L'UE deve rispettare i suoi impegni internazionali concordati con i suoi partner commerciali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare **allo stesso modo a tutti i** prodotti, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del

Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi di mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative nazionali da applicare **ai** prodotti **sia nazionali che importati**, per disciplinare aspetti non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, purché esse siano compatibili con il trattato e non compromettano la piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ad esempio mantenere in vigore o introdurre disposizioni che comportino la standardizzazione del

confezionamento *dei* prodotti del tabacco, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato, con gli obblighi che derivano dall'OMC *e non incidano sulla piena applicazione* della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

confezionamento *di* prodotti del tabacco *diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare*, purché tali disposizioni *non incidano sulla piena applicazione della presente direttiva* e siano compatibili con il trattato. *Esse devono essere compatibili anche* con gli obblighi che derivano dall'OMC, *in particolare quelli stabiliti nell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), negli accordi sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), e negli impegni assunti in conformità con gli accordi in materia di scambi bilaterali e investimenti, che generalmente contengono deroghe applicabili alla salute pubblica. Tali disposizioni devono costituire uno strumento che andrà a integrare la lotta contro la contraffazione dei prodotti oggetto* della presente direttiva. Una notifica preventiva è prevista per le "regole tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri integrino le disposizioni legislative della presente direttiva con qualsiasi misura volta a proteggere la salute dei cittadini europei. Gli Stati membri che traggono sostanziale beneficio da imposte e dazi sulla produzione e la vendita di tabacco potrebbero, ad esempio, essere esortati a

utilizzare tali entrate per finanziare campagne di prevenzione e informazione nei media e destinate ai giovani e alle scuole.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) La presente direttiva non deve comportare un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni la cui sussistenza dipende dalla coltivazione del tabacco in Europa e che spesso vivono in zone svantaggiate. Dato che l'obiettivo della direttiva è unicamente quello di scoraggiare il consumo di prodotti del tabacco, qualsiasi decisione in materia di ingredienti e additivi dovrebbe tenere debitamente conto delle possibili ripercussioni socioeconomiche per le popolazioni la cui sussistenza dipende dalla coltivazione del tabacco. Tale coltivazione andrebbe preservata in Europa in quanto rappresenta una percentuale marginale del consumo nell'UE e nel contempo contribuisce alla stabilità economica di determinate regioni europee che hanno scarse alternative di produzione. La riduzione o l'eliminazione della coltivazione del tabacco nell'UE non inciderebbe sui livelli di consumo, ma determinerebbe un incremento delle importazioni dai paesi terzi e una riduzione degli standard di qualità.

Motivazione

Il settore della coltivazione è l'anello più debole della catena di produzione del tabacco e quindi è necessario proteggerlo da norme inutili ed eccessive.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) *le* vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;

Emendamento

d) **il divieto delle** vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) l'esigenza di applicare un sistema, al di fuori del controllo dell'industria del tabacco, per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco, al fine di garantire la catena di approvvigionamento e contribuire all'individuazione, alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito;

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma unico – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) "additivo essenziale": un ingrediente indispensabile per la fabbricazione di un prodotto del tabacco;

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma unico – punto 4

Testo della Commissione

4) "aroma caratterizzante": un **aroma o** un gusto **riconoscibile, diverso da quello del tabacco**, dovuto a un **additivo** o una combinazione di **additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco**;

Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un gusto **distintivo di frutta o confetteria**, dovuto a un **aroma** o una combinazione di **aromi, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco. Ai fini della presente definizione, il tabacco e il mentolo non sono considerati un gusto di frutta o confetteria**;

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 6**

Testo della Commissione

6) "sigaro": un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;

Emendamento

6) "sigaro" o "**sigaretto**": un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione, **compreso un tipo di sigaro piccolo, del diametro massimo di 8 mm**, e che è ulteriormente definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8**

Testo della Commissione

8) "**sigaretto**": un tipo di sigaro piccolo, del diametro massimo di 8 mm;

Emendamento

soppresso

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto;

Emendamento

13) "aroma": un additivo che conferisce aroma e/o gusto, ***ad eccezione del mentolo***;

Motivazione

Il mentolo è consumato principalmente da adulti di età avanzata e quindi il suo divieto non è coerente con l'obiettivo principale della direttiva di impedire ai giovani di iniziare a fumare. Il divieto del mentolo potrebbe essere in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT, in quanto dovrebbero esserci misure meno restrittive al commercio anziché un divieto assoluto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione

18) "ingrediente": ***un*** additivo, ***il tabacco (foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito) e qualunque sostanza*** presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

Emendamento

18) "ingrediente": ***qualsiasi*** additivo presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis) "tabacco ricostituito", il prodotto che è il risultato della lavorazione di

diverse parti della pianta del tabacco, a partire dalla battitura e dalla produzione di prodotti del tabacco, utilizzato nell'involucro per sigari e sigaretti come fogli o singoli fili in una miscela di tabacco per le sigarette e altri prodotti del tabacco;

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione

25) "immissione sul mercato": ***il fatto di mettere*** prodotti ***a disposizione dei consumatori dell'Unione***, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; ***nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore;***

Emendamento

25) "immissione sul mercato": ***qualsiasi fornitura di prodotti per la distribuzione, il consumo o l'utilizzo nell'Unione***, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza;

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione

30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del ***10%*** del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno dieci

Emendamento

30) "mutamento sostanziale della situazione": un aumento minimo del ***20%*** del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, almeno nei dieci Stati membri ***con il più elevato volume di vendite***, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in

Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza;

almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza;

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma *caratterizzante*.

Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con *additivi che creano o emettono un aroma che non sia principalmente quello del tabacco o del mentolo, a norma delle disposizioni del paragrafo 2.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. *Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm e un'altezza non inferiore a 43 mm.* Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati.

Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze **combinatae relative alla salute**:

Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute, **a tutela del diritto dei consumatori di avere accesso a informazioni sufficienti e affidabili**. Le avvertenze:

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) occupano il **75%** della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

Emendamento

c) occupano il **50%** della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) sono collocate in corrispondenza del bordo **superiore** della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione;

Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del bordo **inferiore** della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e con lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla confezione;

Motivazione

Le avvertenze per la salute sono altrettanto informative sul bordo superiore che su quello inferiore del pacchetto; la collocazione sul bordo inferiore non interferisce con il metodo di apertura e pertanto può essere considerata meno restrittiva per il commercio (articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT).

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni:

- i) altezza: non inferiore a 64 mm;*
- ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'avvertenza generale è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze **sono stampate** sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.

Emendamento

L'avvertenza generale è stampata **o applicata mediante adesivi inamovibili** sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze **figurano** sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.

Motivazione

Deve essere mantenuto l'uso di adesivi inamovibili sui sigari, in quanto i produttori utilizzano pacchetti standardizzati che sono adattati mediante adesivi inamovibili specifici per paese e

recanti avvertenze per la salute nell'ultima fase del processo produttivo. Vietare gli adesivi inamovibili ostacolerebbe il commercio internazionale.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

Emendamento

a) stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. ***Le avvertenze generali possono essere riportate su carta adesiva a condizione che siano inamovibili.*** In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) centrate nell'area in cui devono ***essere stampate***, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

Emendamento

b) centrate nell'area in cui devono essere ***riportate***, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza;***

Emendamento

soppresso

Motivazione

I consumatori non vanno privati di informazioni relative al prodotto, ma tali informazioni non devono essere ingannevoli. Le misure alternative meno restrittive per il commercio (quale il divieto di qualsiasi descrizione ingannevole) rendono questa misura incoerente con l'articolo 2.2 dell'accordo TBT.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, ***le diciture***, i simboli, le denominazioni, ***i marchi***, i segni figurativi o di altro tipo, ***i colori ingannevoli***, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette, ***o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di diametro inferiore a 7,5 mm sono considerate ingannevoli.***

Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, i simboli, le denominazioni, i segni figurativi o di altro tipo, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le fascette.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie

1. Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70%

Emendamento

soppresso

del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco.

2. Un pacchetto di sigarette può essere duro o morbido e non può avere un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette può essere incernierata solo sul retro della confezione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipedica o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

Motivazione

Il presente articolo contiene proposte che costituiscono barriere tecniche al commercio che non si basano su alcuna prova scientifica circa i loro effetti sull'iniziazione al fumo da parte dei giovani. Inoltre il meccanismo di apertura di un pacchetto di sigarette non fa aumentare o diminuire la tendenza al fumo.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **vigilano affinché** tutte le confezioni unitarie **dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco**. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

Emendamento

1. **Al fine di consentire un monitoraggio e un'identificazione efficaci**, gli Stati membri **stabiliscono che contrassegni d'identificazione univoci, sicuri e non asportabili (in appresso "contrassegni d'identificazione univoci"), quali codici o bolli, siano apposti su tutte le confezioni unitarie e tutti i pacchetti di sigarette e su qualsiasi imballaggio esterno oppure formino parte degli stessi**. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli identificativi univoci delle confezioni unitarie siano riferibili agli identificativi univoci dell'imballaggio esterno. Ogni modifica della riferibilità reciproca fra confezioni unitarie e imballaggio esterno è registrata nella banca dati di cui al paragrafo 6.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) la denominazione del prodotto;

Emendamento

e) la denominazione *e la descrizione* del prodotto;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) l'itinerario previsto del trasporto;

Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto, *la data del trasporto, il punto di partenza, la destinazione del trasporto, il mittente e il destinatario*;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri *vigilano affinché* tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, *registrino* tutte le confezioni unitarie *delle quali* entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie.

Emendamento

3. Gli Stati membri *chiedono che una tecnologia di tracciabilità e rintracciabilità in grado di leggere dati e inviarli elettronicamente al centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6, la cui proprietà è al di fuori del controllo dei fabbricanti di tabacco e dei loro partner nella catena di approvvigionamento, sia messa a disposizione di* tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, *compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto. Tali*

operatori economici registrano tutte le confezioni unitarie *e gli imballaggi esterni di cui* entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. **Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1**, la registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che l'obbligo di tracciabilità e rintracciabilità incombe agli Stati membri e non può essere messo in atto dall'industria del tabacco o a essa delegato. La proposta, se attuata nella sua formulazione originale, conseguirebbe il risultato opposto.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano, in conformità all'articolo 8, paragrafi 12 e 13, del protocollo di Seoul sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, che la tecnologia utilizzata per la tracciabilità e la rintracciabilità sia detenuta da soggetti economici senza alcun legame giuridico o commerciale con l'industria del tabacco nella catena di approvvigionamento.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri **vigilano affinché i**

6. Gli Stati membri **concludono contratti**

fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene ***proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato*** dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione.

di archiviazione dei dati con un soggetto terzo, che può essere un ente dello Stato membro, giuridicamente indipendente dalle compagnie del tabacco o dai loro partner nella catena di approvvigionamento, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. ***Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza.*** L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene ***designato*** dalla Commissione. ***I costi sostenuti per la stipula del contratto con il revisore e i servizi di gestione della banca dati sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di tabacco.*** Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Titolo II – capo III – titolo

Testo della Commissione

Tabacco per uso orale

Emendamento

Prodotti del tabacco non da fumo

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato del tabacco per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il divieto dell'UE sui prodotti del tabacco per uso orale è in contrasto con l'articolo 2.2 dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, dal momento che è più restrittivo del commercio di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di salute dichiarati dell'UE. La proposta crea una discriminazione ingiustificata tra prodotti simili di diversi membri dell'OMC [articoli I e III dell'accordo GATT e articolo 2.1 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi] e vieta prodotti che sono meno dannosi rispetto a tutti gli altri prodotti del tabacco ammessi alla commercializzazione in Europa.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *dispongono che* le rivendite *che intendono effettuare* vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell'Unione *si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite al di fuori dell'Unione devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Tutte le rivendite che intendono effettuare* vendite a distanza transfrontaliere *presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti:*

Emendamento

1. Gli Stati membri *vietano* le vendite a distanza transfrontaliere *di prodotti del tabacco* a consumatori dell'Unione *nonché la distribuzione di prodotti del tabacco a titolo gratuito o scontato anche attraverso* vendite a distanza transfrontaliere.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco sono forniti;

soppresso

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a distanza transfrontaliera al pubblico dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell'informazione;

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Uno Stato membro conserva, per esigenze imperative di tutela della salute pubblica, la possibilità di limitare le importazioni di tabacco per uso personale. L'applicazione di tali limitazioni è possibile, in particolare, in caso di differenza notevole di prezzo tra prodotti di diverse provenienze geografiche o se le avvertenze per la salute non figurano nella o nelle lingue ufficiali del paese d'acquisto.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Gli Stati membri vietano alle rivendite stabilite sul loro territorio di distribuire prodotti del tabacco gratuitamente o a prezzi scontati mediante canali di vendita transfrontaliera a distanza o altri canali.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a

soppresso

distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l'applicazione, gli Stati membri di destinazione possono prevedere l'obbligo, per la rivendita, di designare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a distanza sono dotate di un sistema di verifica dell'età, che al momento della vendita verifica che il consumatore che effettua l'acquisto abbia l'età minima prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Il rivenditore o la persona fisica designata comunica alle autorità competenti i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell'età.

soppresso

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I dati personali del consumatore sono trattati unicamente a norma della direttiva 95/46/CE e non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito al di là dell'acquisto specifico. Questa disposizione si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco.

Emendamento

soppresso

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. I **seguenti** prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE:

Emendamento

1. **Se** i prodotti contenenti nicotina **sono presentati come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie, essi** possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE:

Motivazione

I prodotti contenenti nicotina quali le sigarette elettroniche non pretendono di migliorare la salute umana e non dovrebbero essere classificati come medicinali. Tale classificazione porrebbe inutili restrizioni al commercio internazionale limitando la disponibilità di suddetti prodotti sul mercato mantenendo invece il libero accesso per prodotti del tabacco più nocivi.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate.

Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica. Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità, ***in conformità della presente direttiva, del trattato e degli obblighi internazionali dell'UE, compresi quelli derivanti dall'OMC, in particolare nel quadro dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e degli accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)***, e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate.

Motivazione

Nelle sue proposte di legislazione l'UE deve tenere conto dei suoi obblighi internazionali.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 26 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + **24 mesi**]:

Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + **42 mesi**]:

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva all'esame è volta ad aggiornare la direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco, la cui revisione è necessaria alla luce degli sviluppi scientifici e di mercato osservati nel corso degli ultimi dieci anni. Con questa proposta la Commissione risponde altresì alle diverse richieste formulate del Parlamento europeo in varie risoluzioni del 2007, 2009 e 2011, e si situa sulla linea della convenzione quadro dell'OMS sulla lotta al tabagismo adottata nel 2005, che mira in particolare a informare in modo adeguato i consumatori sui pericoli del consumo di tabacco.

La nuova direttiva dovrebbe garantire un maggior livello di protezione della salute e ridurre il consumo di tabacco tra i giovani. Per conseguire tali obiettivi, sono proposte una serie di misure riguardanti il confezionamento (i pacchetti dovranno riportare un'avvertenza per la salute sul 75% della loro superficie), gli ingredienti utilizzati (i prodotti che utilizzano aromi come il mentolo saranno vietati), la dimensione dei prodotti (le sigarette sottili non saranno più autorizzate) o ancora la rintracciabilità. Le misure non si applicano ai sigari e al tabacco da pipa, che continueranno a essere regolamentati dalla direttiva attuale.

Il relatore condivide pienamente gli obiettivi di protezione della salute pubblica della proposta. Sottolinea altresì che questi devono essere perseguiti nel rispetto degli impegni commerciali internazionali dell'Unione europea, in particolare in conformità all'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (OTC) e agli accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Qualora necessario, il relatore appoggia la consultazione previa dei partner dell'Unione europea nei comitati OTC e TRIPS istituiti a tal fine.

Il 6 e il 7 marzo scorsi i membri del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (OTC) hanno inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sulla proposta della Commissione. In tale occasione alcuni membri del comitato, produttori di tabacco, hanno espresso riserve sul testo, affermando che la proposta potrebbe violare alcuni obblighi di cui agli accordi OTC, TRIPS e GATT e mettendo in dubbio la proporzionalità delle misure proposte¹.

La Repubblica dominicana, che esporta il 10% della sua produzione di tabacco verso l'Unione europea, ha pertanto sostenuto che alcune disposizioni della proposta violerebbero in particolare l'articolo 2.2 dell'accordo OTC che stabilisce che "i regolamenti tecnici non potranno essere più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo" e ha precisato che la valutazione dei rischi si deve basare su "dati scientifici"².

Inoltre, le disposizioni riguardanti l'uso dei pacchetti generici ("plain packaging"), caratterizzati dall'assenza di loghi e d'identità visiva dei marchi, sollevano numerosi

¹ I membri che hanno espresso riserve sono: Repubblica dominicana, Nicaragua, Indonesia, Malawi, Filippine, Honduras, Messico, Cuba e Zambia. L'Unione ha invece ottenuto il sostegno di: Norvegia, Australia e Nuova Zelanda.

² Le disposizioni citate nel documento della Repubblica dominicana comprendono, tra l'altro, la standardizzazione dei pacchetti, il divieto di elementi descrittivi, la proibizione delle sigarette sottili, la diffusione del pacchetto generico ("plain packaging") e il divieto di ingredienti aromatici.

interrogativi in merito alla loro compatibilità giuridica con le disposizioni degli accordi sulla proprietà intellettuale e sulla protezione dei marchi.

Occorre ricordare che alcuni paesi terzi hanno già attuato normative molto rigorose sul confezionamento, come l'Australia, che ha recentemente adottato una legge che rende obbligatorio l'uso di pacchetti generici al fine di ridurre il consumo di tabacco eliminando l'attrattiva del pacchetto e rafforzando, al contempo, l'impatto delle avvertenze per la salute¹.

Tuttavia, l'Australia è attualmente oggetto di quattro ricorsi dinanzi all'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC². Le misure adottate dall'Australia sarebbero incompatibili, tra l'altro, con l'accordo TRIPS e in particolare con l'articolo 20 che stabilisce che "l'uso del marchio (...) non è ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali, quali (...) l'uso in un modo che ne pregiudichi l'idoneità a contraddistinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".

Parallelamente a tali ricorsi presso l'OMC, l'industria del tabacco³ ha altresì presentato, nel quadro dei meccanismi internazionali di arbitrato sulla protezione degli investimenti, alcuni ricorsi contro le autorità australiane e contro l'Uruguay, paese che ha anch'esso adottato misure restrittive sul confezionamento delle sigarette.

Pur riconoscendo l'esigenza per motivi di salute pubblica di coprire una parte significativa del pacchetto con un'avvertenza per la salute, il relatore ritiene che potrebbe essere utile e opportuno lasciare ai marchi la libertà di utilizzare la propria identità visiva nello spazio rimanente. Inoltre, la diffusione del pacchetto senza logo, né identità visiva propria, potrebbe far aumentare il rischio di contraffazione, comportando una perdita di gettito fiscale per gli Stati e un aumento del consumo di prodotti ancora più pericolosi in quanto contraffatti.

Pur non imponendo formalmente l'uso di pacchetti generici, la proposta della Commissione rimane relativamente vaga sulla questione, autorizzando per esempio gli Stati membri a introdurre disposizioni più rigorose sull'aspetto dei pacchetti. Inoltre, introduce all'articolo 12 il divieto di utilizzare elementi che "comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo", che costituiscono l'identità visiva di un marchio.

Il relatore desidera pertanto ricordare che, nel complesso, la proposta della Commissione gli sembra relativamente equilibrata. Per quanto concerne alcuni dettagli della proposta, il relatore preferisce attendere di conoscere i diversi pareri in seno alla commissione per il commercio internazionale prima di formulare altre raccomandazioni.

¹ Tobacco Plain Packaging Act, adottato dal parlamento australiano nel 2011 ed entrato in vigore nel dicembre 2012.

² Ricorsi presentati dall'Ucraina (marzo 2012), dall'Honduras (aprile 2012), dalla Repubblica dominicana (luglio 2012) e da Cuba (maggio 2013).

³ In particolare la società Philip Morris.

PROCEDURA

Titolo	Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati
Riferimenti	COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 15.1.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 18.4.2013
Relatore per parere Nomina	Metin Kazak 25.4.2013
Esame in commissione	27.5.2013
Approvazione	18.6.2013
Esito della votazione finale	+: 15 -: 12 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig